

3 Dicembre 2022

### **Nota Assoimballaggi su Proposta Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggio**

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la Direttiva 2019/904 e abroga la Direttiva 94/62/CE

Il 30 novembre, la Commissione Europea ha pubblicato la seconda parte del suo pacchetto sull'economia circolare che introduce, tra l'altro, la proposta di revisione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWD).

La proposta della Commissione passa ora al Parlamento europeo e al Consiglio.

Lo strumento giuridico proposto dalla Commissione Europea è il **regolamento**, atto legislativo vincolante che sarà applicato nella sua interezza in tutta l'Unione Europea, senza necessità di recepimento da parte degli Stati membri e comprendente requisiti applicabili direttamente agli operatori economici.

La base giuridica proposta è quella **del mercato interno**, in quanto la relazione che accompagna la proposta di regolamento riporta che le diverse misure nazionali di recepimento e le azioni unilaterali degli Stati membri in materia di imballaggi, hanno portato a quadri normativi nazionali irregolari.

Confindustria ha predisposto una nota riassuntiva sulla Proposta di Regolamento basandosi anche sul contributo di tutte le associazioni di categoria coinvolte, tra cui FederlegnoArredo.



La proposta di Regolamento, in generale, introduce nuovi requisiti essenziali, le condizioni che gli imballaggi devono soddisfare per essere ammessi sul mercato dell'Unione, e altre disposizioni volte a contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno dei prodotti imballati, prevenendo o riducendo gli impatti negativi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente e sulla salute umana.

Di seguito, a partire dalla nota di Confindustria, si illustrano i principali temi oggetto della nuova regolamentazione evidenziando principalmente quelli che interesserebbero maggiormente il comparto degli imballaggi in legno.

### **IMBALLAGGI RICICLABILI**

Tra i requisiti di sostenibilità, la proposta stabilisce che tutti gli imballaggi devono essere riciclabili. Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione dovranno essere raccolti separatamente in modo efficace ed efficiente; dovranno essere riciclati in materie prime secondarie di qualità sufficiente a sostituire le fonti primarie di materiali; dovranno essere progettati per il riciclo a partire dal 1° gennaio 2030 e dovranno essere riciclati su larga scala dal 1° gennaio 2035.

La valutazione della riciclabilità avverrà sulla base di criteri di progettazione per il riciclo che dovranno essere stabiliti nei prossimi anni, per ciascuna categoria di imballaggi, dalla Commissione tramite atti delegati.

I contributi per la responsabilità estesa del produttore (EPR) che i produttori di imballaggi saranno tenuti a pagare saranno definiti sempre dalla Commissione tramite atti delegati e modulati in base al grado di prestazione di riciclo raggiunto (da A a E).

I formati di imballaggio che si collocano nella fascia più bassa (E) saranno considerati non riciclabili a partire dal 1° gennaio 2030, e quindi non saranno più ammessi sul mercato dell'UE.

### **CONTENUTO MINIMO DI RICICLATO NEGLI IMBALLAGGI**

Secondo la proposta della Commissione, dal 1° gennaio 2030 ogni unità di imballaggio contenente una parte in plastica dovrà includere una certa percentuale di contenuto riciclato per poter essere immessa sul mercato dell'Unione.

Inoltre, **entro 8 anni dall'entrata in vigore del Regolamento, la Commissione esaminerà l'uso di materiali riciclati in imballaggi diversi dalla plastica e su questa base valuterà la possibilità di stabilire misure o obiettivi per aumentare l'uso di contenuto riciclato in questi altri tipi di imballaggio.**

#### **ETICHETTATURA DEGLI IMBALLAGGI**

Con l'auspicio di porre fine alla proliferazione di requisiti nazionali di etichettatura che hanno messo in discussione la libera circolazione dei prodotti imballati nel mercato dell'Unione, la proposta della Commissione propone di stabilire istruzioni obbligatorie per i consumatori sulla raccolta differenziata in tutta l'UE, che dovranno essere apposte sia sulla confezione che sui contenitori per i rifiuti. Viene poi proposta un'etichetta obbligatoria per tutti gli imballaggi riutilizzabili per consentire ai consumatori di distinguerli chiaramente dagli imballaggi monouso. Per questi ultimi, il testo suggerisce l'utilizzo di un codice QR o di altri tipi di supporti digitali per fornire informazioni ai consumatori sulla riutilizzabilità dell'imballaggio, come la disponibilità di un sistema di riutilizzo e di punti di raccolta.

#### **PREVENZIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO**

La proposta fissa obiettivi di prevenzione dei rifiuti, misure di riduzione degli imballaggi, divieti di utilizzo di alcuni formati.

Gli Stati membri saranno chiamati ad attuare misure per ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio del 5%, 10% e 15% rispettivamente entro il 2030, 2035 e 2040 (rispetto allo scenario di riferimento del 2018) e gli operatori economici saranno tenuti a contribuire al raggiungimento di tali obiettivi riducendo gli imballaggi non necessari ed eliminando gli imballaggi superflui.

A partire dall'entrata in vigore del regolamento, verrebbero immediatamente vietati anche diversi formati di imballaggio monouso utilizzati nella vendita al dettaglio e nel settore HORECA. È il caso, ad esempio, degli **imballaggi monouso per frutta e verdura fresca.**

Inoltre, si prevede che il peso, il volume e gli strati dell'imballaggio siano ridotti al minimo, tenendo debitamente conto della sicurezza e della funzionalità dell'imballaggio. Il rispetto di tale obbligo deve essere comprovato da documentazione tecnica.

Lo spazio vuoto deve essere ridotto al minimo necessario per garantire la funzionalità dell'imballaggio:

- per gli imballaggi di vendita in relazione al volume totale del prodotto imballato e alle sue caratteristiche;
- per gli imballaggi raggruppati per il trasporto, compresi gli imballaggi per l'e-commerce, in relazione al volume totale dei prodotti raggruppati o trasportati e dei relativi imballaggi di vendita.

#### **OBIETTIVI DI RIUTILIZZO**

A partire dal 2030, gli obiettivi di riutilizzo e ricarica si applicheranno a una grande varietà di imballaggi per alimenti e bevande. Allo stesso modo, **l'uso di imballaggi riutilizzabili per il trasporto diventerà la norma nell'e-commerce, nei siti industriali e per la consegna di prodotti tra i siti degli operatori economici.**

Gli imballaggi riutilizzabili devono far parte di un sistema di riutilizzo conforme alle condizioni minime di cui all'allegato VI del presente regolamento.

A partire dal 1° gennaio 2030, per gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta **grandi elettrodomestici** nel territorio di uno Stato membro, vi sarà l'obbligo di garantire che il 90% di tali merci sia reso disponibile in **imballaggi di trasporto riutilizzabili** all'interno di un sistema per il riutilizzo.

Obiettivi per il **distributore** finale che immette sul mercato di uno Stato membro i seguenti prodotti in imballaggi di vendita:

<p><b>Imballaggio di trasporto:</b> pallet, casse di plastica, scatole di plastica pieghevoli, secchi e fusti per il trasporto o l'imballaggio di merci</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a partire dal <b>1° gennaio 2030: 30%</b> di <b>imballaggi riutilizzabili</b> all'interno di un sistema di riutilizzo o consentendo la ricarica;</li> <li>• a partire dal <b>1° gennaio 2040: 90%</b> di <b>imballaggi riutilizzabili</b> all'interno di un sistema di riutilizzo o consentendo la ricarica.</li> </ul>
<p><b>Imballaggi per il trasporto e la consegna di articoli non alimentari</b> resi disponibili tramite <b>e-commerce</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a partire dal <b>1° gennaio 2030: 10%</b> di <b>imballaggio riutilizzabile</b> all'interno di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;</li> <li>• a partire dal <b>1° gennaio 2040: 50%</b> di <b>imballaggi riutilizzabili</b> nell'ambito di un sistema di riutilizzo o consentendo la ricarica.</li> </ul>
<p><b>Imballaggio di trasporto:</b> pallet involucri e cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a partire dal <b>1° gennaio 2030: 10%</b> di <b>imballaggi riutilizzabili</b> all'interno di un sistema di riutilizzo o consentendo la ricarica;</li> <li>• a partire dal <b>1° gennaio 2040: 30%</b> di <b>imballaggi riutilizzabili</b> all'interno di un sistema di riutilizzo o consentendo la ricarica.</li> </ul>
<p><b>Imballaggi raggruppati:</b> scatole, escluso il cartone, utilizzate al di fuori dell'imballaggio di vendita per raggruppare un certo numero di merci per creare un'unità di stoccaggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a partire dal <b>1° gennaio 2030: 10%</b> di <b>imballaggi riutilizzabili</b> all'interno di un sistema di riutilizzo o consentendo la ricarica;</li> <li>• a partire dal <b>1° gennaio 2040: 25%</b> di <b>imballaggi riutilizzabili</b> all'interno di un sistema di riutilizzo o consentendo la ricarica.</li> </ul>

Altri requisiti:

<p><b>Imballaggi di trasporto sono riutilizzabili se</b> un operatore economico utilizza imballaggi di trasporto per il trasporto di merci</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tra siti diversi, in cui l'operatore svolge la sua attività;</li> <li>• tra uno o più siti in cui l'operatore svolge la sua attività e qualsiasi altra impresa collegata o partner, come definito all'articolo 3 dell'Allegato della raccomandazione della Commissione 2003/361</li> </ul> <p>Tale obbligo si applica a: pallet, scatole – escluso il cartone-, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi alla rinfusa, fusti e contenitori di tutte le dimensioni e materiali, compresi i formati flessibili.</p>
<p>Gli operatori economici che consegnano merci a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro utilizzano unicamente imballaggi di trasporto riutilizzabili per il trasporto di tali merci</p>	<p>Tale obbligo si applica a: pallet, scatole, escluso il cartone, alle casse di plastica, ai contenitori intermedi alla rinfusa e ai fusti di tutte le dimensioni e materiali, compresi i formati flessibili.</p>

*Nota: Confindustria e FederlegnoArredo sostengono l'introduzione di obiettivi di riutilizzo unicamente laddove sia dimostrata l'efficacia dal punto di vista ambientale. Sono state invitate, quindi, le istituzioni dell'UE a valutare attentamente gli obiettivi di riuso proposti, e rivederli laddove opportuno, sulla base dell'evidenza scientifica.*

*La gerarchia dei rifiuti (ecodesign, sottoprodotti, riutilizzo, riciclo, recupero energetico) rappresenta principi programmatici che orientano il policy maker in materia di economia circolare e ai fini dell'adozione di decisioni va sempre contestualizzata e sottoposta agli strumenti di analisi come il Life Cycle Assessment. Se a seguito di tale analisi non sussistono benefici ambientali netti (come nel caso del riutilizzo per molto imballaggi rispetto al loro riciclo), ma anzi sussistono esternalità negative, allora applicare la gerarchia rigidamente comporta pregiudizi sia all'ambiente che all'economia.*